

CONTRATTO DI INGRESSO NELLA COMUNITA' PER DISABILI

Tra la **Fondazione Eleonora e Lidia Onlus Residenza Sanitaria per Disabili** via Priv. Orsenigo n. 11 – 22060 Figino Serenza (CO) in personale del Direttore Generale Dott.ssa Giovanna Rubatta domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come ENTE;

E

(da compilare in caso di tutela/curatela/ amministrazione di sostegno)

Il Sig./Sig.ra
Codice Fiscale
Nato/a a
Residente a

In qualità di amministratore di sostegno dell'Ospite della **COMUNITA' ALLOGGIO**

Sig./Sig.ra
Codice Fiscale
Nato/a a
Residente a

di seguito indicato per brevità come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica in data con il presente atto il sottoscritto/a OSPITE chiede per sé il ricovero presso la Comunità di via Sparta 16c Cantu' che è fissato in data (per un periodo di osservazione di durata fino a gg. 30 - vedi carta dei servizi - alla fine del periodo di osservazione la direzione stabilirà l'idoneità o meno alla permanenza in struttura) dichiarando che:

(da compilare solo se c'è un terzo coobbligato in via solidale)

- l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dal TERZO che sottoscrive il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;
- e l'amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell'Ospite l'ingresso presso la Comunità in conformità al provvedimento del Tribunale di COMO che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso;

Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni saranno disciplinati come segue:
la retta decorre dalla data di accettazione del posto e non sono previste riduzioni della retta giornaliera.

L'Ente ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Comunità per Disabili, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS o al Comune di residenza.

2. L'Ospite e/o il Terzo si **obbliga/obbligano** al pagamento della retta di ricovero a mezzo BONIFICO. L'Ospite e/o il Terzo dichiara/dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera.

3. L'Ospite e/o il Terzo **si impegna/impegnano** altresì:
- Al rispetto del regolamento di ospitalità che è parte integrante del presente contratto.
4. L'Ospite e/o il Terzo **prende/prendono** atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. L'Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell'aumento dell'indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto, ai sensi del successivo art. 11, all'Ospite e/o al Terzo per iscritto almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 8.

5. La retta giornaliera per **l'anno 2025** a carico dell'Ospite e/o del Terzo è di **€ 110,00** al netto dell'eventuale contributo sanitario regionale.

Nella retta sono inclusi i seguenti servizi:

Igiene personale: bagno assistito, pedicure, aiuto e sorveglianza nelle attività della vita quotidiana, somministrazione dei pasti.

Servizio di animazione e socializzazione: attività preventive per rallentare il decadimento fisico mentale, attività riabilitative per recuperare condizioni di autosufficienza psico-fisica.

Nella retta sono esclusi i seguenti servizi che si riportano di seguito:

Eventuali ticket dovuti per esami di laboratorio e visite specialistiche, servizio funebre, soggiorni climatici, trasporti con ambulanza non di emergenza, vestiario, servizio telefonico e necessità particolari non indicate tra i servizi compresi.

Le assenze temporanee diverse dai ricoveri ospedalieri dell'ospite sono disciplinate come segue: non sono previste riduzioni di retta.

Il posto dell'ospite viene conservato in caso di allontanamento a causa di ricovero ospedaliero, malattia, per soggiorno vacanza, rientro temporaneo in famiglia dietro pagamento della retta.

A fronte del pagamento della retta **l'Ente si impegna**, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alla stipula e al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;
- Al rispetto della privacy dell'ospite ai sensi del D.LGS 196/2003 e s.m.i.;
- Alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria;
- Alla diffusione della carta dei servizi.

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. **l'Ente risponde:**

- 1) quando le cose dell'ospite gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c., l'obbligo di accettare.

L'Ente ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato.

L'Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.

6. Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il 10° giorno dal ricevimento della fattura, tramite Bonifico. Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata con l'Ente.
7. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti sopra, l'Ospite e/o il Terzo è/sono tenuto/tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura pari al tasso di interesse legale, e comunque, in caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto e l'Ospite ha l'obbligo di lasciare la Comunità entro 1 giorno. Qualora l'ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l'Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ATS.
8. Qualora l'Ospite e/o il Terzo intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso all'Ente con comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l'Ospite deve lasciare la Comunità. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il pagamento della retta fino al raggiungimento dei 30 giorni di anticipo. In caso di decesso la retta viene calcolata fino al giorno dell'avvenuto decesso.
Resta fermo l'obbligo da parte dell'Ospite e/o del Terzo di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine del ricovero e, in caso di ritardo nell'allontanamento dell'Ospite, fino al giorno della dimissione dallo stesso.
9. L'Ente ha facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l'Ospite qualora questi:
 - Tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
 - Si manifesti grave incompatibilità e sfiducia da parte dei famigliari sull'operato e i metodi di indirizzo sanitario e gestionali della Comunità per Disabili.

Raggiungimento del 65° anno di età:

- Al compimento del 64° anno di età l'ospite sarà avviato alle dimissioni, in modo che ci sia un anno di tempo per valutare una soluzione alternativa.
 - Al compimento del 65° anno di età l'ospite sarà dimesso dalla struttura.
10. Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in Comunità e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale.
 11. Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.
 12. Il presente contratto ha durata fino al termine della degenza e non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto dalle stesse parti.
 13. In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Como.

Letto, confermato, sottoscritto in duplice originale.

FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA
RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI – ONLUS
Via Priv.Orsenigo n. 11 Figino Serenza (CO)

Figino Serenza,

Fondazione Eleonora e Lidia Onlus
Il Presidente
Carpani Ing. Angelo

L'Ospite/ Il Terzo
Il tutore/curatore/**Ads**
in nome e per conto dell'Ospite

Le clausole indicate dal n. 1 al n. 13 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del c.c.

Fondazione Eleonora e Lidia Onlus
Il Presidente
Carpani Ing. Angelo

L'Ospite/ Il Terzo
Il tutore/curatore/**Ads**
in nome e per conto dell'Ospite

il contraente Sig. / **ADS** didichiara di essere stato adeguatamente informato rispetto a: - modalità di espressione del consenso informato - tutela della privacy - modalità di accesso a forme di integrazione economica; **dichiara di aver ricevuto la carta dei servizi** e di essere stato informato che sia il codice etico aziendale che la carta dei servizi ed eventuali aggiornamenti sono presenti sul sito della Fondazione (www.fondazioneeleonoraelidia.it).

(F.TO)